



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI**

Direzione Generale

Dirigente: Dott. Aldo URRU



Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Fisica – abrogazione art. 23 bis

IL RETTORE

- VISTA la Legge n. 240/2010 recante norme in materia di organizzazione delle Università;
- VISTO lo Statuto dell'Università di Cagliari emanato con decreto rettorale n. 305 del 28.03.2022, pubblicato in G.U. - serie generale - n. 88 del 24 .04.2022;
- VISTO il decreto rettorale n. 964 del 09 luglio 2013 recante l'emanazione del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Fisica e i successivi decreti rettorali di modifica n. 969/2016, n. 137/2018, n. 457/2021 e n. 1460/2021;
- VISTA la delibera n. 7/2023 con la quale il Consiglio di Dipartimento di fisica ha approvato la proposta di modifica del regolamento resa necessaria dal trasferimento del Servizio di sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti dal Dipartimento di Fisica alla Direzione ambiente, sicurezza, audit;
- VISTE le delibere del 26 e 28 settembre 2023 con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno rispettivamente approvato ed espresso parere favorevole all'abrogazione dell'articolo 23bis - Servizio di Radioprotezione del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Fisica;
- RAVVISATA la conseguente necessità di procedere alla modifica del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Fisica

DECRETA

ART. 1 – È emanato *“Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Fisica”*, modificato così come indicato nell'allegato che forma parte integrante del presente provvedimento.

ART. 2 – Il Regolamento così modificato entrerà in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del presente provvedimento e verrà pubblicato nel sito web dell'Ateneo.

Visto

Il Direttore Generale

IL RETTORE

Prof. Francesco Mola

(firmato con firma digitale)



**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL DIPARTIMENTO DI FISICA**

**TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE, MISSIONE, FINALITÀ E ORGANIZZAZIONE**

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione del Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Cagliari, nel seguito indicato semplicemente come Dipartimento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo, alla L. 240/2010 e alla normativa vigente.

Art. 2 - Missione istituzionale

1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa dedicata, nell'ambito del sistema universitario, allo svolgimento delle attività di ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività esterne ad esse correlate o accessorie e di servizio al territorio.

Art. 3 - Funzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Fisica, nel rispetto dei principi indicati nell'art.3 dello Statuto d'Ateneo, svolge le seguenti funzioni:

- a) assicura l'esercizio organico ed integrato delle attività di didattica, di ricerca e di servizio al territorio, nei campi disciplinari di riferimento dei docenti ad esso afferenti;
- b) promuove la diffusione e l'applicazione dei risultati conseguiti con le attività di ricerca in collaborazione con i soggetti economici, sociali e istituzionali internazionali, nazionali e del territorio di riferimento;
- c) promuove l'internazionalizzazione della propria attività di ricerca attraverso il sostegno, anche finanziario, allo sviluppo di scambi e di attività di cooperazione;
- d) promuove, coordina ed organizza, anche in collaborazione con altre strutture, universitarie e non, nel rispetto del principio dell'autonomia, le attività di ricerca, di didattica e di alta formazione *post lauream* inerenti le proprie specifiche discipline di riferimento. In particolare, è responsabile dell'organizzazione e gestione, dei corsi di Laurea, dei corsi e delle scuole di Dottorato, dei Master e delle scuole di Specializzazione nelle discipline di propria competenza;
- e) partecipa, attraverso i propri docenti, alla Facoltà di Scienze e ad altre Facoltà in base ai criteri indicati all'art. 26 comma 8 e art.34 comma 1 dello Statuto;
- f) collabora con gli Enti interessati alla realizzazione dei programmi di insegnamento per la qualificazione professionale, per la formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e per l'educazione permanente, anche non finalizzata al conseguimento di titoli di studio previsti dalla legge;
- g) organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, anche in collaborazione con altre strutture di ricerca operanti in Italia e all'estero;
- h) può proporre la costituzione di centri interdipartimentali e ne cura la gestione amministrativa e contabile secondo quanto previsto dalla normativa.

2. Il Dipartimento svolge il suo programma di attività, anche attraverso ricerche e consulenze regolate

mediante contratti e convenzioni con Istituzioni e Enti pubblici o privati, secondo quanto disposto dalle normative dell'Ateneo.

3. Il Dipartimento svolge tutte le altre attività previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

Art. 4 - Sede e attrezzature

1. Il Direttore del dipartimento è consegnatario d'uso dei beni immobili e il Dipartimento ha sede nei locali attribuiti ed assegnati per lo svolgimento delle attività.

2. Il Direttore è consegnatario dei beni mobili del Dipartimento il cui inventario è aggiornato dal Dipartimento nel rispetto dei principi dell'Inventario Unico di Ateneo.

Art. 5 - Composizione

1. Afferiscono, di norma, al Dipartimento i professori e i ricercatori appartenenti ai settori scientifici disciplinari (SSD) dell'Area Fisica, nonché, a domanda, altri singoli docenti appartenenti a SSD culturalmente omogenei. L'elenco degli afferenti è accluso al Regolamento, ma il suo aggiornamento non richiede una procedura di revisione regolamentare.

2. Il personale tecnico amministrativo è assegnato al Dipartimento su disposizione dirigenziale sulla base delle motivate richieste avanzate dagli organi dipartimentali.

Art. 6 - Opzioni di afferenza

1. L'afferenza di nuovi professori e ricercatori è deliberata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei docenti di ruolo coerentemente all'art. 5, comma 1, ed è disposta con decreto rettorale. In caso di rigetto dell'istanza di afferenza l'interessato può appellarsi al Senato Accademico.

2. L'afferenza può essere modificata prima che sia decorso un triennio solo previo parere favorevole del Senato Accademico. L'intenzione di afferire ad altro Dipartimento deve essere contestualmente comunicata per iscritto al Direttore per consentire eventuali osservazioni.

3. I professori e i ricercatori di nuova nomina chiamati dal Dipartimento vi afferiscono per almeno 3 anni.

Art. 7 - Programmazione delle attività di ricerca

1. Il Dipartimento programma le proprie attività istituzionali, anche su base triennale e, nell'ambito della programmazione triennale, procede alla definizione del Piano Annuale delle Ricerche.

2. Il Piano Annuale delle Ricerche deve fornire le indicazioni relative all'attività scientifica che singoli ricercatori e gruppi di ricerca intendono realizzare nell'anno, nonché i risultati conseguiti nell'ambito delle ricerche svolte nell'anno precedente a quello di redazione del Piano. In particolare, tali documenti devono contenere almeno i seguenti elementi: le tematiche di ricerca del Dipartimento; l'indicazione delle ricerche, individuali e di gruppo, finanziate; i lavori scientifici e l'elenco delle iniziative scientifiche promosse e da realizzare (conferenze, convegni, seminari, ecc.).

Art. 8 - Sezioni di ricerca

1. Nel Dipartimento, ai fini di una migliore rispondenza alle esigenze scientifiche correlate alle competenze disciplinari dei docenti e dei ricercatori afferenti e alle modalità di espletamento della ricerca, possono essere costituite le Sezioni.

2. Le Sezioni potranno essere costituite da almeno 10 professori e ricercatori, con delibera assunta a maggioranza dei suoi componenti dal Consiglio di Dipartimento.

3. Le Sezioni hanno autonomia funzionale ma non hanno autonomia amministrativa, né propria dotazione di personale, né organi di governo propri. A ogni Sezione è preposto un coordinatore.

4. L'adesione alle Sezioni è facoltativa. Il singolo docente o ricercatore può aderire ad una sola Sezione.

5. Le Sezioni possono essere disattivate dal Consiglio ove vengano meno i requisiti previsti per l'attivazione o le motivazioni scientifiche.

Art. 9 - Centri di ricerca

1. Per particolari attività di ricerca e formative di durata pluriennale, il Consiglio di Dipartimento, a maggioranza dei suoi componenti può deliberare la proposta di costituzione di Centri dipartimentali e interdipartimentali, anche interateneo, da presentare al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione; la relativa delibera ne determina la durata e i termini per il rinnovo.
2. La proposta di costituzione dei centri interdipartimentali deve necessariamente indicare il Dipartimento di riferimento, in relazione agli aspetti amministrativi e contabili, previa acquisizione del parere favorevole da parte del Consiglio del Dipartimento stesso. Analogo parere favorevole deve essere acquisito nei casi di adesione dei Centri Interdipartimentali già istituiti all'entrata in vigore dello Statuto.
3. I Centri dipartimentali e interdipartimentali hanno autonomia funzionale ma non amministrativa e contabile e non possono essere assegnatari di personale tecnico e amministrativo.
4. I Centri possono dotarsi di un proprio regolamento interno che preveda l'elezione di un Direttore e di un Consiglio composto dai docenti che afferiscono al Centro.
5. L'attività scientifica prodotta e le risorse (finanziarie e di qualsiasi natura) reperite dal docente afferente al Centro concorrono, con particolare riferimento ai parametri di premialità, alla complessiva valutazione dello stesso docente nell'ambito del Dipartimento di afferenza primaria.
6. Ai fini della gestione amministrativa e contabile, i fondi dei Centri affluiscono nel budget del Dipartimento di riferimento, con vincolo di destinazione al Centro stesso. Il Centro predispone entro il 31 ottobre di ogni anno, una proposta di budget che confluirà nel budget del Dipartimento di riferimento per la relativa approvazione, coerentemente con il principio del bilancio unico. Le risultanze a consuntivo della gestione riferibile al Centro sono contenute nel rendiconto gestionale annuale economico patrimoniale del Dipartimento e approvate dal Consiglio di Dipartimento entro il 31 gennaio di ogni anno.
7. Per le modalità di gestione dei fondi del Centro il Direttore procede secondo quanto previsto all'art. 18, comma 2, lett.d, sentito il Direttore del Centro.

TITOLO II ORGANI DEL DIPARTIMENTO

Art. 10 - Organi del Dipartimento

- 1 Sono organi del Dipartimento:
- il Direttore di Dipartimento, di seguito denominato Direttore;
 - il Consiglio di Dipartimento, di seguito denominato Consiglio;
 - la Giunta di Dipartimento, di seguito denominata Giunta.

Capo I IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Art. 11 - Composizione

1. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:
- a) Il Direttore;
 - b) i professori e i ricercatori, compresi i professori straordinari e i ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento;
 - c) una rappresentanza del personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento, nella misura del 10% dei componenti di cui alle lett. a) e b);
 - d) una rappresentanza degli studenti eletti nei Consigli di corso di studio, di classe, o interclasse cui fanno riferimento i corsi ai quali il dipartimento partecipa con una docenza almeno pari al 20% dei crediti complessivi erogati nei medesimi corsi di studio per l'anno accademico nel quale si svolgono

le elezioni; degli studenti iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca ed alle Scuole di Specializzazione la cui gestione amministrativa è affidata al Dipartimento, nonché dei titolari di assegno di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010, le cui attività si svolgano presso il Dipartimento. La componente di cui alla lett. d) è pari al 15% dei componenti del Consiglio;

2. Le rappresentanze elettive all'interno del consiglio hanno durata triennale ad eccezione delle rappresentanze studentesche che durano in carica due anni.
3. La mancata designazione delle rappresentanze di cui alle lettere c) e d) del comma 1) non pregiudica la validità della costituzione del Consiglio e il suo funzionamento.
4. Partecipa alle riunioni del Consiglio il segretario amministrativo del Dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante.
5. Sulle proposte di chiamata dei professori, sul reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e su tutte le questioni attinenti alle singole persone, il consiglio delibera nella composizione limitata alla categoria corrispondente e a quelle superiori.
6. Il Direttore può invitare ad assistere alle adunanze del Consiglio altri soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività del Dipartimento.

Art. 12 - Competenze

1. Il Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto:
 - a) in coerenza con le linee programmatiche di Ateneo, approva il piano triennale delle attività di ricerca, da aggiornare annualmente, nonché la relazione consuntiva dei docenti del Dipartimento; definisce i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie, logistiche, di personale e dei beni strumentali di cui ha la disponibilità; programma su base triennale la destinazione delle risorse di personale per didattica e ricerca; collabora con il Consiglio di Facoltà e i Consigli di corso di studio e di classe nella definizione delle attività didattiche;
 - b) provvede su proposta del Direttore all'assegnazione di studi e laboratori secondo i criteri stabiliti nella lettera a);
 - c) approva la proposta di budget e il rendiconto gestionale annuale economico patrimoniale del Dipartimento, rispettivamente entro il mese di novembre ed entro il mese di febbraio, coerentemente con il principio del bilancio unico d'Ateneo; approva altresì le variazioni di budget che prevedono nuovi o maggiori costi purché siano individuati i correlati proventi che ne garantiscono l'integrale copertura;
 - d) propone alle Facoltà, anche congiuntamente ad altri Dipartimenti, l'istituzione, l'attivazione, la disattivazione e la soppressione dei corsi di studio, sentita la Commissione paritetica della Facoltà interessata, impegnandosi a garantire le risorse di docenza di ruolo necessarie per il rispetto dei requisiti stabiliti dal Ministero e garantendo, nei limiti stabiliti da apposito regolamento, la copertura dei crediti di base e caratterizzanti presenti nell'offerta formativa;
 - e) propone l'attivazione e la disattivazione dei corsi di Dottorato, delle SSp e dei master di formazione *post lauream*;
 - f) comunica annualmente ai Consigli di Facoltà la delibera sull'assegnazione dei compiti didattici ai docenti afferenti al Dipartimento, sentiti i docenti interessati, garantendone l'impiego, nella copertura degli insegnamenti dei corsi, secondo equità, funzionalità e razionalità, dando priorità alla copertura degli insegnamenti dei corsi di laurea ed in particolare degli insegnamenti di base e caratterizzanti;
 - g) delibera, nel rispetto delle norme vigenti e in particolare degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010 sulle proposte di chiamata dei docenti di prima e di seconda fascia, sul reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, di altro personale a supporto dei progetti di ricerca e sul conferimento degli assegni di ricerca sulla base della programmazione di cui alla lettera a);
 - h) delibera altresì sulle richieste di personale tecnico amministrativo; le proposte sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione per le relative determinazioni. Le richieste di posti da ricercatore a tempo determinato di tipologia a) e b) devono essere deliberate in composizione ristretta ai soli

professori di I e II fascia;

- i) delibera, a maggioranza assoluta dei docenti di ruolo, sulle richieste di afferenza presentate dai docenti;
 - j) delibera, a maggioranza assoluta dei docenti di ruolo, sulle richieste di congedo e aspettativa dei docenti per motivi di studio o di ricerca;
 - k) autorizza le richieste di residenze fuori sede;
 - l) formula agli organi competenti le richieste di fondi, di locali e di beni strumentali;
 - m) delibera l'acquisizione di apparecchiature e servizi, nonché l'attivazione di contratti e convenzioni, nei limiti previsti dai regolamenti di Ateneo;
 - n) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il regolamento di funzionamento del Dipartimento da sottoporre per l'approvazione definitiva al Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio d'Amministrazione;
 - o) delibera il tariffario delle prestazioni degli eventuali servizi conto terzi;
 - p) nomina le commissioni per la selezione dei candidati per il conferimento di incarichi di insegnamento, ai sensi dell'art. 23 L. 240/2010
 - q) esercita ogni altra competenza prevista dalle disposizioni di legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2 Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può delegare a favore della Giunta le competenze di cui alle lettere n), o) e q).
3. Il Consiglio, su istanza di 1/3 dei suoi componenti, può approvare una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Direttore, che si intende approvata se raccoglie il 60% dei voti degli aventi diritto.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. I componenti assenti per incarichi istituzionali o per ragioni d'ufficio e coloro che abbiano presentato una valida giustificazione non sono computati ai fini della determinazione del numero legale. Nelle votazioni per la cui validità è stata richiesta la verifica del numero legale, sono computati i componenti che, prima dell'inizio o nel corso della votazione, abbiano dichiarato di astenersi. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza semplice, salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza speciale. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente e, se questi si astiene, si ricorre ad una seconda votazione. Se non diversamente disposto le deliberazioni sono assunte con voto palese. Le votazioni riguardanti persone sono prese a voto segreto. Al fine della determinazione del quorum deliberativo non si computano coloro che abbiano dichiarato di astenersi.
5. Su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio il Direttore e' tenuto a convocare il Consiglio stesso su uno specifico ordine del giorno entro una settimana dalla presentazione della richiesta.

Art. 13 - Assegnazione fondi e personale tecnico amministrativo

1. Il Dipartimento ha autonomia gestionale, amministrativa e regolamentare, nei limiti previsti dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti sull'ordinamento universitario.
2. Al Dipartimento sono assegnate le risorse finanziarie, logistiche e il personale tecnico amministrativo necessari per il suo funzionamento, sulla base di quanto disposto dallo Statuto di Ateneo. Al Dipartimento resta assegnata anche una parte delle risorse provenienti dalle prestazioni a tariffario, dal conto-terzi e dalle quote di spese generali dei progetti di ricerca, nella misura definita dal Consiglio di Dipartimento.
3. Il Dipartimento utilizzerà le risorse assegnate, oltre che per il suo funzionamento, anche per investimenti comuni e per obiettivi di sviluppo delle attività di particolare interesse e di riequilibrio delle aree nell'interesse della didattica e della ricerca.
4. In conformità a quanto previsto dall'articolo 26 comma 6 dello Statuto di Ateneo l'attribuzione di risorse ai professori ed ai ricercatori sarà effettuata dal Consiglio sulla base di regole coerenti con i principi di valutazione dei risultati conseguiti dai medesimi nell'ambito della ricerca e della didattica, secondo quanto previsto da specifici regolamenti.
5. Con cadenza quinquennale il Dipartimento provvederà ad una ricognizione ed eventuale redistribuzione delle assegnazioni degli spazi assegnati alle attività di ricerca sulla base di un apposito regolamento basato sui principi di cui al comma precedente.

6. Il Dipartimento definirà la sua organizzazione interna ai fini della sicurezza sul lavoro nel rispetto del "Regolamento interno per la prevenzione e gestione della sicurezza d'Ateneo" e delle disposizioni del Rettore.

Art. 14 - Modalità delle sedute e verbalizzazioni

1. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce su convocazione del Direttore, ogni volta che deve adempiere ai compiti stabiliti dalla legge o dal presente regolamento. Il Direttore di dipartimento o il Vicedirettore in caso di impedimento temporaneo, convoca inoltre il Consiglio ogni volta che lo ritiene necessario, o quando lo chiede almeno 1/3 dei membri del Consiglio stesso. Le convocazioni devono avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per la seduta, in caso di motivi di comprovata urgenza, indicati nella convocazione, la convocazione può avvenire 48 ore prima della data della fissata per la seduta.
2. Le sedute del Consiglio di Dipartimento sono presiedute dal Direttore di Dipartimento. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario del Dipartimento. In caso di sua assenza o legittimo impedimento le funzioni del segretario sono svolte da un componente del Consiglio designato dal Presidente.
3. Le sedute sono valide se vi partecipa la maggioranza dei componenti. Gli assenti giustificati per incarichi istituzionali o per ragioni d'ufficio e coloro che hanno presentato una valida giustificazione, non concorrono ai fini del raggiungimento del quorum strutturale. Le deliberazioni, salvo siano richieste maggioranze diverse, sono assunte a maggioranza semplice. Non si computano coloro che all'inizio o nel corso della votazione hanno dichiarato di astenersi. A parità di voto prevale il voto espresso dal Direttore. Le deliberazioni sono assunte a voto palese, salvo che si tratti di votazioni riguardanti singole persone.
4. Delle adunanze del Consiglio viene redatto un verbale in duplice copia, firmato dal Direttore e dal segretario verbalizzante, da trasmettere con mezzi telematici a tutti i suoi componenti. Un originale del verbale resta a disposizione presso la Segreteria del Dipartimento.
5. Il Direttore può per ragioni di opportunità ed urgenza, che devono essere esplicitate nell'atto di convocazione, assumere delibere per via telematica. Tale modalità di assunzione di delibere è consentita esclusivamente in materie predeterminate dal Consiglio stesso, con esclusione delle materie relative alle chiamate, alle elezioni, nomine ed alla proposta sulla copertura degli insegnamenti. Nell'atto di convocazione deve essere indicato il giorno e l'arco temporale entro il quale va esercitato il diritto di voto. Il voto si esprime attraverso una modalità telematica sicura indicata nell'atto di convocazione. La mancata espressione telematica del voto viene formalmente rilevata come assenza ingiustificata. L'ufficio ricevente deve, alla scadenza del termine indicato per l'esercizio del diritto di voto, comunicare ai consiglieri il risultato della votazione. Il verbale della seduta deve essere ratificato dal Consiglio nella riunione immediatamente successiva.

Capo II II DIRETTORE

Art. 15 - Elezione

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio di dipartimento tra i professori ordinari afferenti al Dipartimento. Nel caso di assenza o indisponibilità di un professore ordinario, può essere eletto un professore associato. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori ordinari o, in caso di assenza o indisponibilità, i professori associati afferenti al dipartimento, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) permanenza in servizio per l'intera durata del mandato prima del collocamento a riposo;
 - b) possesso di una produzione scientifica ammissibile alla valutazione in base alla normativa vigente. Per produzione scientifica ammissibile alla valutazione, si considera la presenza di almeno due prodotti della ricerca con le caratteristiche previste dal bando dell'ultima VQR riferiti al triennio solare precedente (1 gennaio – 31 dicembre), rilevabili dal sistema informativo di gestione interna dei dati della ricerca in uso presso l'Ateneo.

2. Il Direttore di dipartimento è eletto secondo quanto disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento Elettorale di Ateneo.
3. Il Direttore è proclamato eletto dal decano, che ne comunica il nominativo al Rettore per provvedimenti relativi al decreto di nomina.

Art. 16 – Vice-direttore

1. Il Direttore designa tra i professori di ruolo a tempo pieno, un Vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
2. Il Vicedirettore è nominato con Decreto del Rettore e la legittimazione ha la stessa durata del mandato elettorale del Direttore designante.

Art. 17 – Durata della carica, incompatibilità e decadenza

1. Il Direttore è nominato con Decreto dal Rettore, resta in carica tre anni accademici e non può rieletto consecutivamente per più di una volta.
2. La carica di Direttore e Vicedirettore è incompatibile con quelle di Rettore, componente del Consiglio di Amministrazione, componente del Nucleo di Valutazione, Presidente del Consiglio di Facoltà, Coordinatore di corso di studio o di classe. Quella di Direttore è altresì incompatibile con quella di Direttore e Coordinatore delle scuole e dei corsi di dottorato.
3. Al verificarsi di una delle cause di incompatibilità il Direttore e il Vicedirettore devono fare dichiarazione di opzione nel termine di 10 giorni; in mancanza di essa decadono dalla carica precedentemente ricoperta.
4. Il Direttore decade dalla carica per volontaria rinuncia, in caso di cessazione del requisito dell'impegno a tempo pieno ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge. In caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del Consiglio di Dipartimento per l'elezione del nuovo Direttore deve essere disposta dal Decano del Dipartimento entro 20 giorni; l'elezione deve essere svolta entro i successivi 30 giorni.

Art. 18 – Attribuzioni e competenze

1. Il Direttore, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno, cura l'esecuzione delle relative delibere.
2. Il Direttore esercita, in particolare, le seguenti funzioni, avvalendosi della collaborazione della Giunta, dei Coordinatori dei Corsi di Studio, di Classe e di Dottorato e dei Presidenti delle Scuole di Dottorato e di Specializzazione:
 - a) sentiti i coordinatori di Sezione e i responsabili dei Centri di ricerca, ove istituiti, presenta rispettivamente entro i mesi di novembre e febbraio, al Consiglio di Dipartimento per l'approvazione la proposta di budget e il rendiconto gestionale annuale economico patrimoniale del Dipartimento, che confluiranno nel bilancio unico di Ateneo per l'approvazione definitiva del Consiglio di Amministrazione; presenta altresì al Consiglio di Dipartimento le variazioni di budget secondo quanto disposto all'art. 12, comma 1, lettera c).
 - b) presenta al Consiglio per l'approvazione il piano annuale e triennale e la relazione consuntiva delle attività di ricerca, e svolge gli adempimenti relativi alla valutazione della ricerca;
 - c) stipula i contratti e le convenzioni approvati dal Consiglio, previa le verifiche normative gestionali previste per i contratti di lavoro autonomo. La selezione e la successiva predisposizione del contratto, per i contratti di lavoro a tempo determinato, restano in capo rispettivamente alla Direzione del personale e alla Direzione acquisti, appalti e contratti. I contratti aventi ad oggetto il conferimento di incarichi di insegnamento sono disciplinati ai sensi del vigente *"Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato"*;
 - d) autorizza, senza bisogno dell'approvazione del Consiglio, acquisito il parere del Segretario Amministrativo sulla correttezza Amministrativa e Contabile, le spese al di sotto del limite massimo stabilito, nel rispetto di quanto indicato nell'articolo 17 comma 1 lett. f) dello Schema di regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dei dipartimenti;
 - e) propone al Consiglio l'utilizzazione delle risorse assegnate al Dipartimento, secondo i criteri stabiliti

nell'art. 12;

- f) organizza e coordina i servizi tecnici, amministrativi e di supporto alle attività di ricerca e di didattica, gestite dal Dipartimento, anche avvalendosi di delegati individuati allo scopo;
- g) formula proposte al Consiglio per lo sviluppo dei servizi forniti dal Dipartimento, l'acquisto di beni e attrezzature e la copertura dei relativi costi;
- h) vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti, con particolare attenzione alla normativa sulla sicurezza.
- i) autorizza le missioni del personale del Dipartimento;

3. Il Direttore esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, nonché quelle non espressamente attribuite dal presente Regolamento di Dipartimento ad altri organi dipartimentali.

4. In caso di oggettiva necessità e urgenza e di impossibilità di convocare il Consiglio il Direttore può adottare provvedimenti amministrativi, di competenza degli altri organi dipartimentali, portandoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva pena la decadenza degli atti.

Capo III LA GIUNTA

Art. 19 – Composizione

1. La Giunta è composta:

- a) dal Direttore che la convoca e la presiede;
- b) dal Vicedirettore;
- c) da un numero di docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato tra 5 e 11, nominati, su proposta del Direttore di Dipartimento. dal Consiglio con una maggioranza qualificata del 60% degli aventi diritto. Ove non si raggiunga tale maggioranza la votazione avviene con voto limitato ad un 1/3 dei nominativi da designare: sono eletti i docenti e i ricercatori che ottengono il maggior numero di voti. I componenti devono essere professori ordinari ed associati in misura non inferiore al 60%;
- d) da un rappresentante eletti dai titolari di assegno di ricerca e dagli iscritti ai Corsi di Dottorato ed alle Scuole di specializzazione la cui gestione compete al Dipartimento, nonché dei titolari di assegno di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010, le cui attività si svolgano presso il Dipartimento;
- e) da un rappresentante eletto dal personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento.

2. La mancata designazione di una delle rappresentanze di cui alla lettere d) ed e) del precedente comma non pregiudica la validità della costituzione della Giunta ed il suo funzionamento.

3. Il segretario amministrativo svolge le funzioni di segretario verbalizzante e può esprimere pareri nelle materie di propria competenza.

4. La Giunta resta in carica tre anni accademici, ad eccezione delle rappresentanze studentesche che durano in carica due anni, ed i singoli membri non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.

5. La Giunta viene rinnovata contestualmente alle elezioni del Direttore.

Art. 20 – Attribuzioni e competenze della Giunta

1. La Giunta, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto:

- a) collabora con il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni;
- b) esercita attività istruttorie su tutte le materie di competenza del Consiglio;
- c) esercita tutte le funzioni ad essa espressamente delegate dal Consiglio.

2. Le deliberazioni della Giunta sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. I componenti assenti per incarichi istituzionali o per ragioni d'ufficio e coloro che abbiano presentato una valida giustificazione non sono computati ai fini della determinazione del numero legale. Nelle votazioni per la cui

validità è stata richiesta la verifica del numero legale, sono computati i componenti che, prima dell'inizio o nel corso della votazione, abbiano dichiarato di astenersi. Le deliberazioni della Giunta sono adottate a maggioranza semplice, salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza speciale. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente e, se questi si astiene, si ricorre ad una seconda votazione. Se non diversamente disposto le deliberazioni sono assunte con voto palese. Al fine della determinazione del quorum deliberativo non si computano coloro che abbiano dichiarato di astenersi.

3. La Giunta risponde al Consiglio del proprio operato.

4. La Giunta è convocata almeno 7 giorni prima della data fissata per la seduta. Per la validità delle sedute e per le deliberazioni si applica quanto previsto per il Consiglio all'art. 14, comma 3. Della seduta è redatto verbale che viene trasmesso con mezzi telematici a tutti i suoi componenti. Un originale del verbale resta a disposizione presso la Segreteria del Dipartimento.

Art. 21 -Sostituzione in corso di mandato degli organi dipartimentali

1. Nel caso in cui il Direttore cessi dall'incarico in corso di mandato, il professore ordinario decano indice entro 20 giorni le elezioni; le elezioni devono essere svolte nei successivi 30 giorni. Il neoeletto prende servizio anche in corso d'anno, immediatamente dopo la nomina e resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito. Durante il periodo di vacanza, il Direttore è sostituito in tutte le sue funzioni dal Decano.

2. In caso di rinuncia, dimissioni o cessazione anticipata dalla carica di uno o più componenti della Giunta di Dipartimento, o di un membro di una componente elettiva del Consiglio, il Direttore entro 30 giorni, procederà al rinnovo di tutta la componente da sostituire, secondo le modalità indicate nel regolamento elettorale. I neo eletti restano in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito. La mancata designazione di una o più rappresentanze non pregiudica la valida costituzione dell'organo, se comunque è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

TITOLO III SERVIZI DEL DIPARTIMENTO

Art. 22 - Servizio di Segreteria Amministrativa

1. Il Segretario Amministrativo, sulla base delle direttive impartite dagli organi del Dipartimento, svolge le seguenti funzioni per le quali risponde ai predetti organi:

- a) coordina le attività amministrative e contabili, assumendo la responsabilità, in solido con il Direttore, dei conseguenti atti;
- b) progetta e propone al Direttore le soluzioni organizzative più adeguate al miglior funzionamento del servizio di cui è responsabile;
- c) predispone, di concerto con il Direttore, la proposta di budget e il rendiconto gestionale annuale di contabilità economico patrimoniale del Dipartimento e ne è responsabile per la parte tecnica; predispone altresì la proposta delle variazioni di budget al Consiglio di Dipartimento secondo quanto disposto all'art. 12, comma 1, lett. c);
- d) cura la regolare tenuta dei registri contabili di competenza;
- e) gestisce il fondo economale determinato con delibera del Consiglio di Dipartimento, per il pagamento di spese in contanti, secondo quanto previsto dai regolamenti di Ateneo in materia di spese economali;
- f) partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio e della Giunta con funzione di segretario verbalizzante;
- g) cura l'esecuzione dei contratti di competenza del Dipartimento, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, delle norme sulla pubblicità e delle altre regole procedurali.

2. Il Segretario Amministrativo svolge tutte le altre funzioni che gli sono demandate dall'Ordinamento Universitario Nazionale, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Università degli Studi di Cagliari.

Art. 23 – Servizi Tecnici del Dipartimento

Il Dipartimento può organizzare servizi per soddisfare esigenze generali di didattica e ricerca ovvero richieste del territorio, designandone i responsabili. Tali servizi saranno regolati da apposito regolamento.

Art. 23bis – Servizio di Radioprotezione (Abrogato)

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 24 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si rimanda alle definizioni contenute nell'articolo 54 dello Statuto.

Art. 25 – Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche e le integrazioni al presente Regolamento sono proposte dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto ai competenti Organi Accademici.

Art. 26 - Disposizioni generali

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti, oltre che allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Cagliari.

Art. 27 - Entrata in vigore del Regolamento.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data del decreto rettorale di emanazione.